

**Ordinanza
sul contratto normale di lavoro per il personale domestico
(CNL personale domestico)**

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Il CNL economia domestica del 20 ottobre 2010¹ è modificato come segue:

Art. 5 cpv. 1

¹ Il salario minimo lordo, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, ammonta a:

	Franchi all'ora
a. per lavoratori non qualificati	18.90
b. per lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica	20.75
c. per lavoratori qualificati con AFC	22.85
d. per lavoratori qualificati con CFP	20.75

Art. 9 cpv. 3

³ La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2019.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

data

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 221.215.329.4

